



COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Allegato alla deliberazione CC
n. 62 dd. 27.12.2018

Il segretario comunale
dottoressa Lorena Giovanelli

INDICE

CAPO I: PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1	3
Art. 2	3
Art. 3	3
Art. 4	4
Art. 5	4
Art. 6	5
Art. 7	5
Art. 8	6

CAPO II: DISCIPLINA GENERALE DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI

Art. 9	6
Art. 10	7
Art. 11	8
Art. 12	8
Art. 13	9
Art. 14	10
Art. 15	11
Art. 16	11

CAPO III: SETTORI DI INTERVENTO

Art. 17	11
Art. 18	12
Art. 19	12
Art. 20	13
Art. 21	13
Art. 22	14
Art. 23	14
Art. 24	15
Art. 25	16
Art. 26	17
Art. 27	17

CAPO IV: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28	18
Art. 29	19
Art. 30	19
Art. 31	20

Allegato

Disposizioni per la concessione del patrocinio della Comune di Ledro.

Comune di Ledro – Provincia di Trento

Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Associazioni, Enti pubblici e privati.

CAPO I **Principi generali e definizioni**

Art. 1 **Oggetto e finalità**

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 14 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dagli articoli 19 e 19 bis della L.P. 30.11.1992 n.23 ‘Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo’, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi rimanendo i principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.
2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite con il presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 2 **Forme di pubblicità e trasparenza**

1. L'Organo esecutivo dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte di Enti, istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne facciano richiesta.
2. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

Art. 3 **Principi e definizioni**

1. In ossequio al principio di sussidiarietà il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Il Comune interviene a sostegno di iniziative, manifestazioni e di attività volte alla promozione della collettività locale sia in campo culturale che sociale, allo sviluppo civile ed economico della comunità, alla promozione delle attività sportive ed in particolare quelle rivolte ai giovani,

*Comune di Ledro – Provincia di Trento
Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Associazioni, Enti pubblici e privati.*

oltreché all'incentivazione del senso di appartenenza alla collettività da parte dei singoli.

3. Nel perseguitamento dei predetti scopi il Comune favorisce il metodo della programmazione e la realizzazione coordinata delle attività attraverso l’adozione degli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente nonché piani e programmi finalizzati ad un’efficace razionalizzazione delle risorse pubbliche.

Art. 4 **Natura dei benefici economici**

1. I benefici economici erogati del Comune, intesi quali vantaggi unilaterali ai soggetti destinatari, possono assumere la forma di:
 - **contributi per l’attività ordinaria:** consistono nella partecipazione dell’Ente alle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario per l’acquisto di beni e servizi necessari per attuare la propria attività sociale;
 - **contributi per singole manifestazioni, iniziative o progetti di interesse per la comunità locale:** consistono nella partecipazione dell’Ente alle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario per l’acquisto di beni e servizi necessari per organizzare e realizzare manifestazioni, iniziative o progetti di interesse della comunità locale, alle quali l’Amministrazione riconosca un particolare rilievo rispetto al perseguitamento degli obiettivi propri dell’Amministrazione comunale;
 - **contributi straordinari per spese di investimento:** consistono nella partecipazione dell’Ente alla spesa effettivamente sostenuta dal soggetto beneficiario per l’acquisto di attrezzature, beni mobili durevoli strumentali necessari allo svolgimento dell’attività, nonché lavori di manutenzione e interventi di miglioria su impianti e strutture di proprietà dell’associazione o di proprietà comunale, queste ultime, nell’ambito di un rapporto negoziale instaurato attraverso la stipulazione di specifica convenzione d’uso e/o di gestione dell’immobile;
 - **sussidi:** quando si tratti di interventi di natura sociale e/o assistenziale;
 - **agevolazioni tariffarie:** se ed in quanto consentite e previste dalla disciplina che regola l’erogazione dei rispettivi servizi;
 - **vantaggi economici:** consistono, nella concessione in uso di locali per stabilirvi la sede o svolgere attività comunque rientranti nei propri scopi statutari da parte del soggetto beneficiario ovvero beni mobili di proprietà comunale adibiti ad uso sociale.

Art. 5 **Interesse pubblico delle attività sostenute**

1. L’assegnazione di benefici economici è subordinata all’esistenza di un interesse pubblico delle attività oggetto di richiesta, che verrà valutato dall’Amministrazione comunale in base al seguente ordine di priorità:
 - a) **attività di interesse istituzionale:** intese come iniziative svolte da soggetti che assumono un ruolo centrale nell’attuazione delle politiche comunali di settore e che abbiano particolare attinenza a valori sociali, morali, culturali ed economici condivisi dal Comune locale;
 - b) **attività di interesse pubblico non istituzionale:** intese come iniziative di rilievo
- Comune di Ledro – Provincia di Trento*
Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Associazioni, Enti pubblici e privati.

- progettuale nei settori di rispettivo interesse, rigorosamente impostate dal punto di vista degli obiettivi, dei metodi e delle fasi di attuazione e gestite sulla base di criteri di professionalità;
- c) **attività di interesse pubblico parziale:** costituite di norma da iniziative di carattere spontaneo, di impegno finanziario limitato e/o di rilievo territoriale circoscritto, che pur riscontrano un significativo interesse della popolazione locale.

Art. 6 **Patrocinio**

1. Oltre alle provvidenze di natura economica è previsto l'istituto del patrocinio da parte del Comune, la cui concessione a favore di manifestazioni/eventi per i quali viene accordato, non comporta benefici finanziari o agevolazioni, se non nei casi e con le modalità stabilite nell'allegato A) del presente Regolamento o da altri regolamenti comunali.
2. Il patrocinio da parte del Comune a manifestazioni, eventi o progetti deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa. Della pubblicità del patrocinio e delle forme attraverso le quali la stessa avviene deve essere data prova concreta al momento della richiesta attraverso il deposito della bozza dei materiali mediante i quali si promuove l'iniziativa e se ne dà informazione, pena l'inammissibilità della richiesta.

Art. 7 **Settori di intervento**

1. I settori di intervento per i quali l'Amministrazione del Comune può concedere benefici economici ad enti pubblici ed a soggetti privati sono i seguenti:
 - a) promozione culturale;
 - b) educativo e formativo;
 - c) sportivo e ricreativo;
 - d) socio-assistenziale;
 - e) sviluppo turistico ed economico;
 - f) culto pubblico;
 - g) tutela dei valori ambientali;
 - h) soccorso e protezione civile.

Si rinvia al capo III la disciplina in ordine all'individuazione delle attività e delle iniziative che, in via generale, caratterizzano i suddetti settori di intervento nonché la definizione dei criteri generali per l'assegnazione e la quantificazione dei benefici economici per ogni specifico settore.

L'Organo esecutivo riserva la facoltà di definire mediante formale atto di indirizzo da adottarsi entro il 31 gennaio di

Comune di Ledro – Provincia di Trento
Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Associazioni, Enti pubblici e privati.

ogni anno, la graduazione dei criteri generali, di cui al capo III del presente Regolamento, per l'assegnazione e la quantificazione dei benefici economici ed eventuali ulteriori criteri integrativi, nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 8 **Destinatari dei benefici economici**

1. La concessione di benefici economici può essere disposta dal Comune a favore di soggetti che esercitano prioritariamente la propria attività a livello locale e/o svolgono iniziative di specifico interesse a favore del Comune locale, quali:
 - a) **enti pubblici;**
 - b) **enti associativi e di cooperazione tra i cittadini:** quali associazioni, fondazioni, ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, nonché associazioni non riconosciute, cooperative senza scopo di lucro e comitati;
 - c) **imprese e singoli cittadini:** qualora dall'esame della richiesta e dei criteri di ammissione della medesima risulti il prevalente interesse pubblico derivante dal relativo accoglimento.
2. Sono beneficiari di finanziamento pubblico solo gli Enti o gruppi associativi, comunque costituiti, che risultino almeno in possesso dei requisiti statutari necessari per l'iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato ai sensi della Legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 recante 'Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale' emanata in attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266, "Legge-quadro sul volontariato".
3. In deroga al requisito dell'attività esercitata in loco e/o a favore di un interesse specifico del Comune locale di cui al precedente comma 1, in casi particolari, adeguatamente motivati, possono essere erogati benefici per il sostegno di iniziative:
 - volte alla sensibilizzazione nei confronti delle tematiche della pace e della solidarietà tra i popoli;
 - di aiuto alle comunità colpite da calamità o da altri eventi eccezionali;
 - ritenute comunque di interesse istituzionale, ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento.

CAPO II **Disciplina generale del procedimento di assegnazione, quantificazione ed erogazione di benefici economici**

Art. 9 **Spese ammesse a finanziamento**

1. Sono ammesse a finanziamento, ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento, le spese che il soggetto richiedente deve sostenere per lo svolgimento di manifestazioni, iniziative o progetti di interesse per la comunità locale dichiarati finanziabili, ivi comprese le spese per l'acquisto di attrezzature, beni mobili durevoli strumentali necessari allo svolgimento dell'attività, nonché lavori di manutenzione e interventi di miglioria su impianti e strutture di proprietà dell'associazione o di proprietà comunale, queste ultime, nell'ambito di un rapporto negoziale

Comune di Ledro – Provincia di Trento

Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Associazioni, Enti pubblici e privati.

instaurato attraverso la stipulazione di specifica convenzione d'uso e/o di gestione dell'immobile;

2. Non sono ammesse a finanziamento le spese per:

- interessi passivi;
- acquisti di merci e/o prodotti destinati alla vendita;
- pasti, alimenti e momenti conviviali che non siano strettamente attinenti all'organizzazione di specifiche iniziative;
- compensi, rimborsi ed altre utilità a favore del richiedente, di amministratori, soci ed associati;
- spese per l'acquisto di immobili, arredi, macchinari ed attrezzature di cui l'Amministrazione comunale sia già proprietaria e per i quali è ammessa la concessione in uso, ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento. La norma è finalizzata a razionalizzare l'uso e la manutenzione del patrimonio comunale evitando duplicazioni della spesa e salvaguardando il principio di ottimizzazione dell'impiego del denaro pubblico. La concessione in uso di beni appartenenti al patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune è rimessa a disciplina puntuale da determinarsi mediante adozione di specifico Regolamento e/o Disciplinare d'uso.

2. Restano ferme le norme speciali previste dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 10 **Condizioni generali di ammissione ai benefici economici**

1. Le domande di accesso ai benefici economici di cui all'art. 4 del presente Regolamento devono essere presentate,:
 - a) per l'attività ordinaria, entro il 30 novembre dell'anno precedente cui sono riferite. Il Comune adotta provvedimento formale di assegnazione e contestuale quantificazione dei benefici economici, di norma, entro il termine del 31 maggio dell'anno per cui è richiesto il beneficio;
 - b) **per singole manifestazioni, iniziative o progetti di interesse per la comunità locale**, prima della loro realizzazione. In ogni caso il Comune adotta formale provvedimento di assegnazione e quantificazione dei benefici economici nel rispetto delle condizioni seguenti:
 - l'evento deve soddisfare gli interessi descritti all'articolo 5 del presente Regolamento;
 - l'assegnazione e la quantificazione del beneficio economico avviene entro la disponibilità di bilancio e comunque secondo l'ordine di priorità descritto all'articolo 5 del presente Regolamento;
 - c) per spese di investimento che riguardano l'acquisto di attrezzature, beni mobili durevoli strumentali necessari allo svolgimento dell'attività, nonché lavori di manutenzione e interventi di miglioria su impianti e strutture di proprietà dell'associazione, le istanze dovranno pervenire prima della loro effettuazione.
Per spese di investimento che riguardano interventi di miglioria su impianti e strutture comunali, nell'ambito di un rapporto negoziale istaurato attraverso la stipulazione di specifica convenzione d'uso e/o di gestione dell'immobile, verranno concordati, di volta in volta, con l'Amministrazione comunale che provvederà ad apprestare le risorse necessarie;

Comune di Ledro – Provincia di Trento

Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Associazioni, Enti pubblici e privati.

- d) per gli interventi finalizzati alla realizzazione, sistemazione e completamento di impianti sportivi trovano applicazione la L.P. 21.04.2016 n.4 e relative norme di settore nell'ambito della programmazione provinciale. L'Organo esecutivo approva, per ogni intervento, un disciplinare inerente le modalità di realizzazione dell'intervento e di erogazione del contributo.
- 2. In via del tutto straordinaria il Comune può, nel corso dell'anno, attivare nuovi programmi di finanziamento o integrare le risorse già assegnate, qualora si tratti di sostenere attività di interesse istituzionale, ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, non prevedibili in alcun modo alla scadenza ordinaria.

Art. 11 **Modalità di presentazione delle domande**

- 1. Le istanze di ammissione ai benefici economici devono essere presentate a cura del legale rappresentante pro tempore del soggetto richiedente utilizzando la modulistica redatta a cura del Settore Servizi alla Persona, avuto riguardo alla normativa in materia di imposta di bollo.
- 2. Le domande di ammissione a contributo devono essere esaustive ed indicare puntualmente le finalità per le quali l'intervento richiesto è destinato, attraverso una breve ma esauriente relazione illustrativa delle attività o delle iniziative proposte, della loro importanza e rilevanza socio – territoriale, dei destinatari e potenziali fruitori, completa di quadro economico – finanziario dal quale risultino, seppur in via presuntiva ma nel rispetto dei principi di attendibilità e veridicità che attengono alla contabilità degli Enti pubblici locali, le entrate e le uscite di natura ordinaria e/o straordinaria per le quali è richiesto il finanziamento.
- 3. Le domande di ammissione a contributo per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse per la comunità locale, devono essere corredate dal programma e dal preventivo finanziario nel quale risultano esposte le spese che il richiedente prevede di sostenere e le relative entrate.
- 4. Nei preventivi e rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non devono essere riportate le prestazioni assicurate dall'apporto a titolo di volontariato dei componenti dell'Associazione nonché oneri riferiti all'uso di attrezzature ed impianti che siano messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici o privati.

Art. 12 **Criteri generali per l'assegnazione e la quantificazione dei benefici economici**

- 1. I benefici economici sono concessi in base all'ordine di priorità che riflette il grado di interesse pubblico delle attività oggetto di richiesta, ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento. Sulla base delle risorse disponibili e del numero di domande pervenute e ritenute ammissibili ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento, la Giunta comunale formalizza un piano di riparto dei finanziamenti avuto riguardo ai seguenti criteri generali:
 - coincidenza dell'attività del soggetto richiedente con interessi generali o diffusi nella comunità locale e con gli indirizzi generali e settoriali dell'Amministrazione;

Comune di Ledro – Provincia di Trento

Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Associazioni, Enti pubblici e privati.

- attività programmata dal soggetto richiedente e grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati conseguiti in riferimento a tale attività;
- rilevanza territoriale dell’attività svolta;
- incidenza del volontariato e capacità di valorizzare e/o integrazione delle/con le risorse esistenti;
- promozione della qualità dei servizi resi alla comunità, della loro equità ed effettiva accessibilità, dell’efficienza ed economicità gestionale;
- capacità dei soggetti richiedenti di autofinanziamento;
- la situazione economico – finanziaria del soggetto richiedente verificabile attraverso la documentazione prodotta ai sensi del presente Regolamento.

Art. 13

Modalità di assegnazione ed erogazione dei benefici economici

1. Il quantum del beneficio economico assegnato non può essere, in via generale, superiore all’entità del disavanzo esposto nel preventivo di entrate ed uscite.
2. L’erogazione del contributo per attività ordinaria, avviene, di norma, nella misura del 70% del contributo assegnato, entro il 31 maggio dell’anno di riferimento. Il saldo a presentazione del rendiconto dell’attività ordinaria.
3. L’erogazione del contributo per singole manifestazioni, iniziative o progetti di interesse per la comunità locale avviene di norma nella misura del 70 % del contributo concesso ad avvenuta esecutività del provvedimento di assegnazione. Il saldo a presentazione del rendiconto della manifestazione, iniziativa o progetto e della documentazione probatoria della spesa debitamente quietanzata di importo pari almeno al contributo assegnato
4. L’erogazione dei contributi per spese di investimento, di cui all’articolo 4 del presente Regolamento avviene di norma nella misura del 70 % del contributo concesso ad avvenuta esecutività del provvedimento di assegnazione. Il saldo a presentazione del rendiconto e della documentazione probatoria della spesa d’investimento sostenuta debitamente quietanzata. Non sono ammesse, in via generale, anticipazioni nell’erogazione del contributo, fatta salva l’applicazione dei principi, in via analogica a quanto disposto dalle disposizioni che disciplinano i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che regolano l’istituto degli stati di avanzamento nell’esecuzione del contratto.

L’intervento finanziario del Comune non potrà, di norma, eccedere **l’80% della spesa ritenuta ammissibile**. Si intende per spesa ammissibile l’ammontare complessivo delle spese sostenute (o da sostenere) e ritenute valide dall’Amministrazione comunale, in relazione al perseguimento dello scopo specifico.

Il limite di finanziamento dell’80% potrà essere derogato in via eccezionale previa valutazione da parte della Giunta comunale della tipologia ed entità della spesa nonché delle modalità di finanziamento di cui dispone l’Associazione.

5. L’intervento del Comune non può essere, in via generale, accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie dei soggetti richiedenti. L’importo del contributo erogato a saldo non può superare l’entità del disavanzo dimostrato nei rendiconti presentati per le diverse tipologie di contributo assegnato.

Comune di Ledro – Provincia di Trento

Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Associazioni, Enti pubblici e privati.

Art. 14

Limiti di all'erogazione dei benefici economici

1. Il rendiconto economico – finanziario, seppur redatto liberamente dalle singole associazioni senza il rispetto puntuale delle regole della contabilità pubblica, deve indicare le risultanze di cassa al 1 gennaio ed al 31 dicembre dell'anno di competenza. Rimane ferma la facoltà del Servizio Attività culturali sport turismo e ambiente di richiedere ulteriore documentazione giustificativa delle spese ed entrate rendicontate.
2. Le sovvenzioni per iniziative/manifestazioni ed i contributi straordinari per l'acquisto di attrezzature o per il miglioramento di strutture ed impianti sono cumulabili con altri contributi pubblici ottenuti per la medesima iniziativa/intervento, entro il limite della spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile.
In sede di rendicontazione il soggetto beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi eventualmente ottenuti. Qualora la somma dei contributi superi l'importo della spesa totale, il contributo del Comune viene conseguentemente rideterminato.
3. La liquidazione del saldo potrà essere rideterminata, fino alla revoca dell'assegnazione ed al recupero degli acconti già corrisposti:
 - nel caso di sostanziali difformità tra il bilancio preventivamente dichiarato ed il consuntivo effettivamente prodotto e documentato;
 - se il disavanzo esposto nel rendiconto economico – finanziario risulta inferiore all'importo del contributo assegnato, fermo restando il disposto di cui all'articolo 13, punto 6 del presente Regolamento;
 - nell'ipotesi di accertamento d'ufficio di erogazione di finanziamenti non dichiarati in sede di domanda o di consuntivo;
 - ove si riscontrino manchevolezze, irregolarità o ritardi pregiudizievoli del buon esito delle iniziative.
4. Nel caso di pareggio o di avanzo del rendiconto, dedotto il contributo assegnato dal Comune, la Giunta comunale procede alla revoca del contributo assegnato ed eventualmente erogato fino al raggiungimento del pareggio.
5. Il contributo assegnato sarà in ogni caso revocato nei seguenti casi:
 - mancata esecuzione dell'attività ammessa a contributo, in assenza di giustificazione alla quale l'Amministrazione comunale abbia assentito;
 - mancata presentazione di tutta la documentazione richiesta dal Settore servizi alla persona e ambiente e necessaria per la liquidazione del contributo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale la provvidenza è stata concessa;
 - rinuncia successiva del contributo ad opera dell'assegnatario.
6. In presenza di situazioni irregolari il Comune può sospendere l'erogazione dei benefici economici e, a seguito dell'esito degli accertamenti, disporne la revoca.
7. La liquidazione dei benefici economici avviene nel rispetto delle norme che disciplinano il trattamento fiscale delle diverse tipologie di contributi erogati da un'Amministrazione locale.

Art. 15 Esclusione dai finanziamenti

1. Sono comunque esclusi dai benefici e dai finanziamenti comunali:
 - gli enti pubblici e privati, le associazioni, le cooperative, i singoli cittadini che non siano in regola con il pagamento di tributi comunali o che abbiano pendenze di qualunque tipo nei confronti del Comune di Ledro;
 - le attività rivolte esclusivamente o prevalentemente all'ambito interno del soggetto richiedente;
 - le attività promosse in settori di intervento per i quali l'offerta comunale sia ritenuta sufficiente;
 - le spese palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato o manifestamente non necessarie;
 - le attività realizzate al di fuori del territorio comunale senza il coinvolgimento o il diretto beneficio del Comune di Ledro, fermo restando in ogni caso quanto previsto dall'articolo 8, punto 2 del presente Regolamento.
2. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dai soggetti beneficiari sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o rientranti in piani o programmi approvati dagli organi comunali e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, gestite direttamente dall'Amministrazione comunale o, per sua delega, da parte dei soggetti previsti dal presente Regolamento.

Art. 16 Partecipazione al procedimento

1. Per quanto attiene al diritto di partecipazione al procedimento, si fa esplicito riferimento allo spirito ed alla lettera del capo IV della L.P. 30 novembre 1992 n.23 'Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo', dello Statuto del Comune di Ledro e del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, allo scopo di facilitare la relazione dei cittadini con l'Amministrazione comunale e di garantire pari e concrete opportunità nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni del Comune.

CAPO III Settori di intervento

Art. 17 Attività di promozione culturale, educative e formative

*Comune di Ledro – Provincia di Trento
Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Associazioni, Enti pubblici e privati.*

1. La concessione di benefici economici viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza culturale dell'attività svolta e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale.
2. In via generale rientrano nel settore della promozione culturale le seguenti attività:
 - attività teatrali, musicali, mostre;
 - attività culturali poste in essere in collaborazione con la Biblioteca comunale;
 - attività di valorizzazione di opere d'arte, bellezze naturali, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono il patrimonio della comunità;
 - gemellaggi;
 - iniziative extra scolastiche a favore di alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo;
 - iniziative volte a promuovere le pari opportunità e la parità dei diritti.
3. L'assegnazione e la quantificazione di benefici economici a sostegno delle attività di promozione culturale avviene avendo riguardo ad uno o più dei seguenti criteri:
 - tradizione consolidata e prestigio riconosciuto del soggetto richiedente;
 - grado di ricaduta sullo sviluppo culturale della popolazione locale e/o di valorizzazione dell'immagine del Comune di Ledro;
 - effettivo contributo alla comprensione delle vicende storiche, sociali, economiche e culturali di interesse comunale e della comunità locale;
 - grado di attinenza al Piano di promozione culturale di competenza della Giunta comunale, quale strumento di dettaglio della programmazione generale facente capo al bilancio di previsione. Il Piano dettaglia le azioni pubbliche in sinergia con le attività poste in essere dall'associazionismo locale.

Art. 18 **Attività sportive e ricreative**

1. La concessione di benefici economici viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza sportiva dell'attività svolta e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante ai fini della promozione dello sport.
2. Potranno beneficiare degli interventi comunali Enti, Comitati ed Associazioni che svolgono attività sportiva a carattere dilettantistico, anche privi di personalità giuridica, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.
3. Restano ferme le disposizioni provinciali e nazionali vigenti in ordine alla disciplina delle attività sportive e ricreative a carattere dilettantistico.

Art. 19 **Attività socio – assistenziali**

1. Gli interventi del Comune di Ledro sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati, operanti nel territorio comunale con finalità socio – assistenziali, che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, persegono scopi solidaristici, umanitari, di cooperazione sociale, svolgono o sostengono attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socio – economico, promuovono iniziative di carattere

Comune di Ledro – Provincia di Trento
Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Associazioni, Enti pubblici e privati.

educativo/formativo e di socializzazione per contrastare l'emarginazione, migliorare la qualità della vita, prevenire o rimuovere situazioni di bisogno.

2. L'assegnazione e la quantificazione di benefici economici a sostegno delle attività socio – assistenziali avviene avendo riguardo ad uno o più dei seguenti criteri:
 - la promozione di iniziative di aiuto e di solidarietà;
 - grado di integrazione con la realtà sociale di riferimento e coprogettazione con le realtà territoriali provinciali;
 - grado di coprogettazione con i Servizi sociali;
 - peculiarità e singolarità dell'attività rispetto al territorio di riferimento;
 - consistenza dell'utenza;
 - l'educazione alla pace.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i settori di intervento sovra comunale gestiti direttamente da Comune e Provincia.

Art. 20 **Attività di sviluppo turistico ed economico**

1. Gli interventi del Comune sono volti a promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza e tradizione ed in via generale:
 - organizzazione di mostre e fiere, sia che si tengano sul territorio del Comune che al di fuori di esso;
 - manifestazioni di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
 - iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano il fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - sviluppo dell'agricoltura, la zootecnia e lo sviluppo dell'economia di montagna.
2. L'assegnazione e la quantificazione di benefici economici a sostegno delle attività di sviluppo turistico ed economico avviene avendo riguardo ad uno o più dei seguenti criteri:
 - la promozione del territorio e delle peculiarità paesistico – ambientali;
 - le iniziative di marketing turistico;
 - i servizi di informazione ed assistenza turistica.

Art. 21 **Culto pubblico**

1. Gli interventi del Comune a favore delle parrocchie sono principalmente finalizzati:
 - alle erogazioni derivanti da obblighi e titoli particolari ai sensi dell'articolo 216 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in caso di comprovata insufficienza di mezzi a ciò destinati;
 - all'erogazione di contributi sotto forma di assunzione di spese, subordinati alla verifica dell'insufficienza di mezzi da parte della Parrocchia per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali attinenti al culto pubblico;

Comune di Ledro – Provincia di Trento
Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Associazioni, Enti pubblici e privati.

- all'erogazione di contributi ordinari e sovvenzioni per iniziative/eventi a favore della parrocchia, quale Ente che opera per la comunità locale con iniziative nel campo della promozione sociale e della valorizzazione della persona.
- 2. L'assegnazione e la quantificazione di benefici economici a sostegno del culto pubblico avviene avuto riguardo ad uno o più dei seguenti criteri:
 - promozione di iniziative di aiuto e solidarietà;
 - condizione dei soggetti beneficiari (minori, anziani, indigenti);
 - tipologia degli interventi effettuati (prevenzione, cura, riabilitazione, animazione).

Art. 22 **Tutela dei valori ambientali**

- 1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - al sostegno di Enti ed Associazioni che operano per la protezione e la salvaguardia dell'ambiente;
 - al sostegno di manifestazioni ed iniziative tese a diffondere la cultura ecologica del rispetto della natura e dell'ambiente;
 - a mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
- 2. L'Amministrazione comunale incentiva l'attività di Associazioni con sede nel territorio di Ledro volta a ripristinare e valorizzare il patrimonio montano con particolare riguardo alle aree di valore storico/ambientale.
Gli interventi dell'associazionismo locale che interessano il patrimonio silvo – pastorale dovranno avvenire in collaborazione con il Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Trento, che individua ed indirizza l'attività del volontariato al fine di mantenere inalterata la tipicità del patrimonio montano locale.
- 3. L'assegnazione e la quantificazione di benefici economici a sostegno della tutela dei valori ambientali avviene avuto riguardo ad uno o più dei seguenti criteri:
 - rilevanza per la salvaguardia, la conservazione, il recupero e la conoscenza dei valori ambientali del territorio comunale;
 - educazione ambientale legata all'immagine del Comune;
 - studio ed utilizzo di fonti energetiche alternative o rinnovabili nel territorio del Comune;
 - sviluppo di settori dell'economia locale nell'ambito delle attività agro – silvo pastorali, biologiche ed altre attività tradizionali del territorio comunale.

Art. 23 **Attività nel settore del soccorso e della protezione civile**

- 1. Al fine di tutelare l'integrità della vita umana, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dal pericolo di danni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi i di sinistri di qualsiasi natura, il Comune promuove e sostiene i soggetti che esplicano attività istituzionali di protezione civile o di *Comune di Ledro – Provincia di Trento*

Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Associazioni, Enti pubblici e privati.

soccorso nonché iniziative specifiche di protezione civile.

2. Gli interventi diretti alla concessione di finanziamenti a sostegno del soccorso o della protezione civile sono principalmente finalizzati:
 - a promuovere e stimolare una cultura di protezione civile centrata sulle attività di previsione, prevenzione e mitigazione del rischio;
 - favorire la creazione, l'integrazione o l'implementazione di una struttura di protezione civile in grado di rispondere alle esigenze di tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo incombente derivanti da calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi;
 - sostenere la realizzazione di attività formative ed informative finalizzate alla conoscenza del territorio e delle norme comportamentali di autoprotezione da osservare in presenza di eventi calamitosi o in previsione degli stessi.
 - Sostenere l'attività delle associazioni di volontariato di pronto soccorso

Art. 24 **Contributi ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari**

1. In applicazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione civile e servizi antincendio il Comune prevede, all'interno del programma di finanziamento relativo agli interventi nel settore della protezione civile, il contributo ordinario da erogare ai Corpi dei Vigili del fuoco Volontari di Ledro a pareggio del bilancio dei corpi medesimi. L'entità del contributo ordinario posto a carico del bilancio comunale è determinata dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione, quale concorso alle spese ordinarie di gestione del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Ledro. Il Consiglio comunale è l'organo che approva i bilanci di previsione ed i conti consuntivi dei Vigili del Fuoco Volontari ai sensi della L.R. 20 agosto 1954 n.24 e s.m.i..
2. Il contributo ordinario è liquidato in un'unica soluzione entro il mese di maggio di ogni anno, nel rispetto della disponibilità del bilancio comunale. Il contributo ordinario è altresì liquidato entro 30 giorni dalla data di presentazione di specifica istanza da parte dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari di Ledro, valutata la disponibilità di liquidità finanziaria del corpo medesimo.
3. Il Comune può prevedere inoltre, sempre all'interno del programma di finanziamento per la protezione civile, contributi straordinari per il finanziamento dell'acquisto di attrezzature, arredi ed equipaggiamenti a favore del Corpo dei Vigili del fuoco Volontari di Ledro, in relazione anche alle dotazioni standard previste e finanziate dai piani provinciali di settore nonché per il miglioramento, l'ampliamento ed il completamento di strutture di proprietà della Protezione civile.
4. Le domande finalizzate all'assegnazione di contributi straordinari relative ad impianti strutturali devono essere corredate dalla seguente documentazione:¹
 - a. relazione tecnica;
 - b. progetto di massima ovvero esecutivo, munito del timbro della competente Commissione edilizia;
 - c. preventivo di spesa;
 - d. piano di finanziamento;

Comune di Ledro – Provincia di Trento

Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Associazioni, Enti pubblici e privati.

e. una relazione in ordine alle modalità ed ai tempi di realizzazione.

I documenti di cui alle lettere a. e b. devono essere redatti da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale.

Il Servizio competente può richiedere, oltre alla sopraindicata documentazione, ogni altro documento ritenuto necessario ai fini istruttori della domanda ed effettuare i necessari sopralluoghi.

Il Comune, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, può assegnare ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari provvidenze fino al cento per cento della spesa ammessa per l'acquisto di attrezzature, arredi ed equipaggiamenti nonché per il miglioramento, l'ampliamento ed il completamento di strutture di proprietà della Protezione civile.

5. Le istanze di contributo straordinario devono pervenire all'Ente entro il mese di ottobre dell'anno di riferimento. La spesa potrà essere assegnata a carico di un esercizio del bilancio del Comune anche se destinato ad essere utilizzato in esercizi futuri da parte del Corpo richiedente.
6. La liquidazione dei contributi straordinari avverrà ad investimento compiuto sulla base della documentazione probatoria della spesa sostenuta da presentare all'Ente ed a seguito di verifica di congruità della stessa. L'erogazione non potrà superare l'ammontare della spesa sostenuta e documentata.
7. L'Amministrazione comunale può concedere ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari di Ledro anticipazioni fino al cinquanta per cento dell'importo assegnato per interventi di particolare rilievo ed entità finanziaria. Alla stessa stregua per interventi aventi ad oggetto il miglioramento, l'ampliamento ed il completamento di strutture di proprietà della Protezione civile è fatta salva l'applicazione dei principi, in via analogica a quanto disposto dalle disposizioni che disciplinano i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che regolano l'istituto degli stati di avanzamento nell'esecuzione del contratto.

Art. 25

Contributi straordinari per la realizzazione di lavori su beni immobili di proprietà del Comune di Ledro

1. L'Amministrazione comunale può erogare contributi per la realizzazione di lavori su beni immobili di proprietà comunale e realizzati da Associazioni, Enti o soggetti operanti nell'interesse del Comune, che ne abbiano la disponibilità in base a contratto, previa approvazione di apposita convenzione - disciplinare che regola le modalità di esecuzione dei lavori e di erogazione dei contributi.
2. I contributi sono determinati, di norma, in misura non superiore alla soglia stabilita dalla Legge provinciale in materia di opere e lavori pubblici, per i lavori da eseguirsi in economia mediante affidamento diretto – attualmente l'importo ammonta ad euro 50.000,00 al netto degli oneri fiscali, ai sensi dell'articolo 52, comma 9 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e dell'articolo 32 del regolamento di attuazione (D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg.), tenendo conto dell'interesse dell'Amministrazione all'arricchimento del proprio patrimonio immobiliare.
3. Per la determinazione del contributo economico sono rilevanti:

Comune di Ledro – Provincia di Trento

Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Associazioni, Enti pubblici e privati.

- le finalità e gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti;
 - il piano di finanziamento;
 - la relazione in ordine alle modalità e tempi di realizzazione.
4. La perizia di stima ovvero il progetto esecutivo sono redatti a cura del Servizio Opere Pubbliche del Comune di Ledro ovvero attraverso affidamento ad un soggetto terzo. La Direzione dei lavori nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori sono assunti dal Servizio Opere Pubbliche del Comune di Ledro.
 5. Il concessionario di finanziamenti pubblici per l'esecuzione di lavori su beni immobili di proprietà del Comune di Ledro agisce come soggetto aggiudicatore ai sensi dell'articolo 3, comma 2-2.3 lett.f del D.Lgs. 18.04.201 n. 50 – Codice dei contratti pubblici, ed in quanto tale è tenuto al rispetto delle disposizioni normative provinciali e nazionali in materia di lavori pubblici e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n.81.
 6. La liquidazione del contributo, che potrà avvenire anche per acconti, è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - accertamento dell'avvenuto rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei titoli edili necessari;
 - effettiva e regolare esecuzione dei lavori, accertabile ad opera del Servizio Opere Pubbliche, rispetto al progetto assentito;
 - esibizione di dichiarazione, da parte delle Ditte realizzatrici di impianti tecnologici, della conformità degli stessi alle normative di legge;
 - esibizione di fatture in originale, di importo almeno pari alla spesa ammessa a contributo.

Art. 26

Contributi straordinari a favore dell'A.P.S.P. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Ledro

1. Nel rispetto delle disposizioni del capo I del presente Regolamento il Comune può concedere contributi straordinari per l'acquisto di attrezzature o per il miglioramento di strutture ed impianti nel limite massimo dell'80% della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile. Si intende per spesa ammissibile l'ammontare complessivo delle spese sostenute e ritenute valide dall'Amministrazione comunale, in relazione al perseguitamento dello scopo specifico.
2. L'intervento del Comune potrà essere accordato solo se l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Ledro comprova l'insufficienza di mezzi a ciò destinati, dietro presentazione della documentazione economico – finanziaria necessaria a comprovare la carenza di risorse necessarie a finanziarie la spesa di investimento.
3. Trovano applicazione, per quanto ivi non diversamente disposto, le disposizioni del capo II del presente Regolamento con riferimento alla disciplina generale del procedimento di assegnazione, quantificazione ed erogazione di benefici economici.

Art. 27

Convenzioni

Comune di Ledro – Provincia di Trento

Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Associazioni, Enti pubblici e privati.

1. In conformità e nel rispetto dei principi generali contenuti nel presente Regolamento, il Comune può stipulare apposite convenzioni con i soggetti destinatari di provvidenze economiche al fine di semplificare e rendere più agevole la gestione dei rapporti instaurati.
2. Le convenzioni assumono la natura di accordi amministrativi per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11 della L. 07.08.1990 n.241 ed all'articolo 28 della L.P. 30.11.1992 n.23.
3. Il rapporto convenzionale è disciplinato dalle disposizioni fissate da apposito accordo. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni del presente Regolamento, se non espressamente richiamate dalla convenzione medesima.
4. All'istituto della convenzione amministrativa si ricorre laddove sia ritenuto opportuno formalizzare rapporti di collaborazione pluriennale nell'ambito dei quali un soggetto terzo pone in essere in via continuativa un'attività che rientra nei compiti istituzionali del Comune ed è svolta nell'interesse della collettività rappresentando una modalità alternativa e mediata di erogazione di un servizio pubblico.

CAPO IV **Disposizioni finali**

Art. 28 **Responsabilità del Comune**

1. I benefici economici concessi dalla Giunta comunale ai sensi del vigente Regolamento sono vincolati all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarli esclusivamente per le finalità per le quali sono stati accordati.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e tra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti per i quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione di Enti pubblici, privati ed Associazioni che ricevono dal Comune benefici economici, anche nell'ipotesi in cui degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
4. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale, avuta conoscenza di situazioni irregolari o che necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione di conti non corrisposti ed, a seguito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

Art. 29
Vincoli e controlli

1. La Giunta comunale verifica lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative svolte con l’apporto del Comune. Il Servizio attività culturali sport turismo e ambiente effettua i controlli secondo le modalità ritenute più opportune.
2. Il Servizio procederà con controlli a campione, entro un periodo di cinque anni, alla verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.
3. Qualora in sede di controllo non venga esibita la documentazione richiesta, ovvero emergano la mancanza dei requisiti o di presupposti per la concessione delle agevolazioni o elementi che, se conosciuti, avrebbero comportato l’erogazione di un importo inferiore a quello concesso, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo, salve le ulteriori responsabilità di legge.

Art. 30
Registro delle Associazioni

1. Il Comune di Ledro istituisce, su base volontaria, il registro delle Associazioni operanti nel territorio comunale o che operano a favore ed in stretta collaborazione con il Comune di Ledro.
2. Il registro è pubblicato sul sito internet del Comune. Il Settore servizi alla persona provvedere al suo periodico aggiornamento. A tal fine è disponibile sul sito internet la modulistica necessaria per comunicare ogni variazione inerente le posizioni anagrafiche di ogni Ente associativo.
3. Possono chiedere l’iscrizione al registro comunale le Associazioni costituite ed operanti da almeno un anno, le quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - lo Statuto o atto costitutivo, ispirato a principi di uguaglianza, democraticità e libera partecipazione, deve prevedere l’assenza di finalità di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, neppure in forma indiretta;
 - l’oggetto sociale dell’Associazione deve essere attinente a scopi di utilità o di promozione sociale;
 - le cariche sociali rivestite sia per elezione che per atto volontario devono essere gratuite;
 - l’ordinamento interno dell’Associazione deve ispirarsi ai principi ispiratori dello Statuto del Comune di Ledro. Sono pertanto escluse le Associazioni che persegono finalità non corrispondenti a quelle che il Comune può decidere di promuovere autonomamente attraverso l’opera di propri uffici e servizi.
4. Presso il Servizio Attività culturali sport turismo e ambiente sono depositati e disponibili alla consultazione gli statuti delle Associazioni iscritte al registro comunale.

Art. 31
Entrata in vigore

*Comune di Ledro – Provincia di Trento
Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Associazioni, Enti pubblici e privati.*

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nel Regolamento per la concessione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 6 giugno 2012 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 di data 17 ottobre 2013.
3. Successivamente all'entrata in vigore, il presente Regolamento viene pubblicato all'albo comunale per ulteriori quindici giorni, conformemente a quanto disposto dall'articolo 47 comma 4 dello Statuto comunale.
4. Il termine previsto dall'art. 10 comma 1 lett. A), del 30 novembre per la richiesta di contributi per l'attività ordinaria, si applica a partire per l'attività da svolgere nel 2020. Per l'attività da svolgere nel corso del 2019 mantiene efficacia il previgente termine del 31 marzo.

Allegato

Disposizioni per la concessione del patrocinio del Comune di Ledro.

Ambito di applicazione

Il patrocinio rappresenta, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Associazioni, Enti pubblici e privati, la forma di riconoscimento morale mediante la quale il Comune di Ledro esprime la sua simbolica adesione ad un'iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, artistiche, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali e celebrative.

Il patrocinio esprime l'interesse per le iniziative che si svolgono anche al di fuori del territorio comunale e che risultano coerenti con i principi di crescita della comunità trentina sotto il profilo culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico, sociale e celebrativo.

La concessione del patrocinio non comporta l'erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione patrocinata, salvo i casi in cui ciò sia espressamente stabilito da apposito provvedimento o altro regolamento.

Chi può richiederlo

Possono richiedere il patrocinio del Comune Enti, Associazioni, Comitati o soggetti privati che abbiano sede nel Comune e che comunque svolgono l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale. Può essere concesso anche ad Enti, Associazioni, Comitati o soggetti privati esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso, quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

Procedura per la concessione del patrocinio

Ai fini della concessione del patrocinio, i promotori od organizzatori di manifestazioni ed iniziative di cui all'articolo 5 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Associazioni, Enti pubblici e privati, devono farne richiesta scritta indirizzata al Sindaco ed all'Assessore di merito, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa per la quale viene chiesto il patrocinio.

L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione o Ente, deve essere accompagnata da una relazione dettagliata dell'iniziativa per la quale il patrocinio viene richiesto e deve contenere tutti i dati e le informazioni concernenti il richiedente e la manifestazione, al fine di consentire una completa valutazione.

Concessione del patrocinio

L'istruttoria per la concessione del patrocinio viene svolta dal Settore Servizi alla Persona

Il Sindaco, sentito l'Assessore di merito, concede il patrocinio, qualora ne sussistono i presupposti.

La concessione del patrocinio non implica per il Comune l'assunzione di alcuna responsabilità in ordine allo svolgimento dell'iniziativa.

Esclusione del patrocinio

Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:

- le cui finalità non rientrino tra quelle espresse dallo Statuto del Comune di Ledro. Sono pertanto escluse le iniziative e/o manifestazioni che persegono finalità non corrispondenti a quelle che il Comune può decidere di promuovere autonomamente attraverso l'opera di propri uffici e servizi;

Comune di Ledro – Provincia di Trento

Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Associazioni, Enti pubblici e privati.

- dalle quali derivino utili per il soggetto promotore, se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione;
- che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti, o servizi di qualsiasi natura;
- che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per il finanziamento della propria struttura organizzativa;
- che direttamente o indirettamente promuovono iniziative di ‘dubbia moralità’;
- che presentano il corpo come semplice oggetto di desiderio o possesso o che diano un’immagine mercificata ed irrispettosa dell’integrità personale.

Uso dello stemma del Comune di Ledro

I promotori e gli organizzatori della manifestazione od iniziativa che ottiene il patrocinio del Comune, dopo averne ricevuta comunicazione ufficiale da parte dell’Amministrazione comunale, devono farne menzione in tutte le forme di diffusione dell’iniziativa come comunicati, manifesti, opuscoli, pubblicazioni e cataloghi.

La concessione del patrocinio comporta l’autorizzazione all’uso dello stemma del Comune di Ledro e l’obbligo di rendere adeguatamente visibile lo stesso con la specifica dizione ‘*Con il patrocinio del Comune di Ledro*’ su tutte le forme di comunicazione relative alla singola iniziativa patrocinata. Il logo del Comune può essere scaricato dal sito internet o richiesto via mail al Servizio Attività culturali sport turismo e ambiente.

L’uso improprio ed indecoroso del logo o quando all’uso dello stesso sia arrecato danno o disonore per l’Amministrazione comunale, comporterà l’immediata revoca del patrocinio attraverso l’adozione di atti opportunamente motivati.

Per quanto non diversamente disposto dal presente allegato al Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Associazioni, Enti pubblici e privati, trovano applicazione le disposizioni contenute nel vigente Regolamento per l’uso dello stemma e del gonfalone del Comune di Ledro.

Manifestazioni e iniziative realizzate con il contributo del Comune di Ledro

Per iniziative e manifestazioni di rilevanza comunale o sovracomunale realizzate con il contributo del Comune di Ledro, il patrocinio e l’uso dello stemma si intendono automaticamente concessi ed autorizzati.

Agevolazioni

La concessione del patrocinio consente di ottenere la riduzione del 50% degli oneri dovuti per l’affissione di manifesti e locandine (articolo 20 D.Lgs. 507/1993).

Il conferimento del patrocinio non comporta la concessione a titolo gratuito o a condizioni agevolate dell’utilizzo di immobili, beni o strutture di proprietà comunale, salvo diversa prescrizione del provvedimento che concede il patrocinio.

Modulistica

Il modello di domanda è scaricabile dal sito internet o disponibile presso il Servizio Attività culturali sport turismo e ambiente.